



COVID-19 AGGIORNAMENTI DELL'8 OTTOBRE 2020 - DECRETO LEGGE CON LE MISURE IN VIGORE DA OGGI-

Nella notte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge n.125 varato dal Consiglio dei ministri con il quale viene definita la cornice normativa delle misure per prevenire la diffusione del coronavirus.

Il nuovo Decreto Legge **avrà validità di un mese** e specifica gli ulteriori interventi previsti dall'esecutivo che, contestualmente, **ha deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021**, come richiesto dal Comitato tecnico scientifico e dal Ministero della Salute.

Queste sono, in sintesi, le nuove misure **in vigore da oggi 8 ottobre 2020**:

- 1) **mascherina obbligatoria** anche all'aperto vicino a persone non conviventi. Vengono fatte alcune eccezioni per specifiche attività economiche e produttive. Non dovranno mettere la mascherina i bambini sotto i 6 anni di età, chi fa sport e le persone con patologie e disabilità che non permettono di usarla in sicurezza. Resta vigente l'obbligo di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto a meno che, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, possa essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Dall'estensione dell'obbligo delle mascherine al chiuso vengono fatte salve "le linee guida per il consumo di cibi e bevande";
- 2) Rimangono in vigore le regole previste dall'inizio della pandemia e introdotte con i precedenti Dpcm ovvero il **distanziamento fisico di almeno un metro**, il **divieto di assembramento**, l'obbligo di **rimanere a casa con la febbre** (temperatura corporea superiore a 37,5°) e le **misure igieniche** come il lavaggio e la sanificazione delle mani;
- 3) La proroga dello stato d'emergenza prevede l'incentivo all'utilizzo dello **smart working** per tutte le aziende che prevedono modalità di lavoro da remoto fermi restando i necessari protocolli di sicurezza;
- 4) La **proroga dei termini** in materia di nuovi trattamenti di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga**;
- 5) Rimane invariato il **limite di 200 persone per il pubblico di teatri, cinema e spettacoli in luoghi chiusi**, e **1.000 persone per gli spettacoli all'aperto**. Nessun cenno per le cerimonie funebri che, come già previsto nelle precedenti disposizioni, potranno dunque continuare ad essere garantite con i necessari accorgimenti;
- 6) L'**app Immuni** rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2021 e quella data dovranno essere "cancellati o resi definitivamente anonimi" i dati raccolti. Nel mentre, l'applicazione di tracciamento potrà inoltre dialogare con altre piattaforme europee, per permettere l'individuazione di potenziale contagio anche all'estero per chi viaggia nel resto dell'Europa. Dovrà sottoporsi al **tampone obbligatorio** chi arriva in Italia da Regno Unito, Olanda e Belgio e per chi viaggia da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, da alcune regioni della Francia e Parigi, considerate zone rosse;
- 7) **Multe** per chi infrange le suddette regole: sono previste sanzioni da 400 a 1.000€ per chi non rispetta gli obblighi e i divieti imposti dall'emergenza sanitaria, dopo la decisione del Parlamento di ridurre il tetto massimo di 3.000€. Per chi ha contratto il Covid e non rispetta la quarantena, rimane invece la **sanzione penale** con l'arresto da 3 a 18 mesi e con una ammenda da 500 a 5.000 €.

Ferme restando le misure individuate a livello nazionale, in base al nuovo Decreto Legge le Regioni potranno adottare misure anti contagio più restrittive di quelle disposte dal Governo, a meno che, nel proseguo, non vengano adottati DPCM che prevedano la possibilità per le Regioni di adottare misure più permissive in considerazione dell'andamento epidemiologico locale. In questo caso le singole Regioni dovranno preventivamente informare il Ministero della Salute prima di emanare nuove regole.

Copia del Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020 è scaricabile da questo link al sito della FENIOF:
<http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-LEGGE-125-del-7-ottobre-2020.pdf>

Documenti F.E.N.I.O.F.